



COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

Via Schiavonesca Nuova, 98 - C.A.P. 31040 - C.F./P.I. 00529220261 -
AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI Tel. 0423/873460 /fax 0423 621482
www.comune.volpago-del-montello.tv.it / e-mail: tributicommercio@comune.volpago-del-montello.tv.it

**Piano
del commercio
su aree pubbliche**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25/6/2002

INDICE			PAG.
1	1	NORME GENERALI	3
	1.1	Fonti legislative	3
	1.2	Durata del Piano	3
	1.3	Definizioni	3
	1.4	Esercizio dell'attività	3
	1.5	Autorizzazione	4
	1.6	Domanda di autorizzazione	4
	1.7	Esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari	5
	1.8	Posteggi temporaneamente non occupati	5
	1.9	Sanzioni	5
	1.10	Revoca dell'autorizzazione	5
2.		IL MERCATO SETTIMANALE	6
	2.1	Premessa	6
	2.2	Stato di fatto	6
	2.3	Nuova disposizione dei posteggi	6
	2.4	Regolamento del mercato	7
		<i>art. 1 - tipologia del mercato e localizzazione dell'area del suo svolgimento</i>	7
		<i>art. 2 - giornata di svolgimento del mercato</i>	7
		<i>art. 3 - orario di svolgimento del mercato e criteri di attribuzione dei posteggi non occupati ai commercianti precari</i>	7
		<i>art. 4 - trasferimento definitivo, trasferimento temporaneo e sospensione del mercato</i>	8
		<i>art. 5 - modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione del mercato o di trasferimento dello stesso</i>	8
		<i>art. 6 - accesso degli operatori e sistemazione dei mezzi e delle attrezzature di vendita nell'area di mercato e divieti</i>	9
		<i>art. 7 - circolazione veicolare e pedonale</i>	10
		<i>art. 8 - modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie e di certificazione delle presenze e delle assenze</i>	10
		<i>art. 9 - modalità per l'assegnazione di nuovi posteggi e per la migioria e/o per l'ampliamento di quelli esistenti</i>	11
		<i>art. 10 - criteri per l'assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori</i>	11
		<i>art. 11 - rilascio e scadenza dell'atto di concessione del posteggio</i>	12
		<i>art. 12 - trasferimento dell'azienda (subingresso)</i>	12
		<i>art. 13 - decadenza della concessione di posteggio</i>	13
		<i>art. 14 - revoca della concessione del posteggio</i>	13
		<i>art. 15 - norme igienico sanitarie per la vendita di prodotti alimentari, di animali vivi e di indumenti usati.</i>	13
		<i>art. 16 - sanzioni</i>	14
		<i>art. 17 - norma transitoria</i>	15

3.		IL COMMERCIO ITINERANTE	16
	3.1	Vincoli all'esercizio per motivi di viabilità	16
	3.2	Durata delle soste	16
	3.3	Vendite a domicilio	17
4.		FIERE	18
	4.1	Istituzione delle fiere	18
	4.2	Criteri per la definizione e l'assegnazione dei posteggi	18
	4.3	Norme igieniche e sanitarie	19
	4.4	Svolgimento delle fiere	19
	4.5	Criteri per il rilascio delle autorizzazioni temporanee	19
	4.6	Pagamento del canone	20

1. NORME GENERALI

1.1 Fonti legislative

1. Il presente Piano è redatto in funzione:

- a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- b) della legge della Regione Veneto 6 aprile 2001, n. 10;
- c) della deliberazione della Giunta della Regione Veneto 20 luglio 2001, n. 1902.

1.2 Durata del Piano

1. Il presente Piano ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo Piano.

1.3 Definizioni

1. Ai fini del presente Piano s'intendono:

- a) per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

1.4 Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

3. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 per tutto quanto non previsto dal presente piano.

4. La disciplina del presente Piano si applica compatibilmente con quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 59 ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti, fatte comunque salve le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

5. Fermi restando i divieti e le limitazioni previste dalla legge per la vendita o l'esposizione su aree pubbliche di particolari prodotti, tra i quali le bevande alcoliche, le armi, gli esplosivi o gli oggetti preziosi, è consentita la vendita di ogni tipo di merce, inclusa la vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari.

1.5 Autorizzazione

1. L'esercizio dell'attività di cui al precedente punto 1.4 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

2. Il Comune rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo in concessione decennale per tutti i posteggi situati nel proprio territorio identificati dal presente piano. Tale autorizzazione abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

3. Il Comune rilascia inoltre l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante al richiedente che ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società, nel territorio comunale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, d'intrattenimento o svago.

4. L'autorizzazione al commercio in forma itinerante si intende accolta decorsi 90 giorni dalla presentazione, qualora il Comune non abbia trasmesso provvedimento motivato di diniego per mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n.114/1998.

5. Il soggetto, già titolare di autorizzazione di tipo b) rilasciata da altro Comune, che acquista la residenza nel Comune di Volpago deve comunicarlo al fine di annotare il cambio di residenza nell'autorizzazione, che avverrà a cura dei competenti uffici comunali che provvedono, entro 30 giorni, a richiedere al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione la documentazione relativa, prendendo in carico la posizione.

1.6 Domanda di autorizzazione

1. Nella domanda di autorizzazione l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- b) il settore o i settori merceologici;

- c) la tipologia di autorizzazione richiesta, se per attività di commercio in forma itinerante o con posteggio fisso in concessione decennale;
- 2.** L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione Veneto, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.

1.7 Esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari

- 1.** L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
- 2.** L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie.

1.8 Posteggi temporaneamente non occupati

- 1.** I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato.

1.9 Sanzioni

- 1.** Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa o senza il permesso di cui al comma 2 del precedente punto 1.4, è punito con le sanzioni previste dall'art.29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.
- 2.** In particolare, chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente Piano comunale è punito con la sanzione amministrativa prevista dal secondo comma dell'art.29 del decreto di cui al precedente punto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 del punto 2.4 – regolamento del mercato.
- 3.** In caso di particolare gravità o di recidiva il Comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

1.10 Revoca dell'autorizzazione

- 1.** L'autorizzazione è revocata:
- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. IL MERCATO SETTIMANALE

2.1 Premessa

Il mercato settimanale del comune di Volpago del Montello si svolge attualmente, ogni sabato, nel capoluogo, sull'area antistante il Municipio.

2.2 Stato di fatto

Nell'area del mercato sono attualmente previsti 20 posteggi: di questi 15 occupati da titolari ed i restanti assegnati ai precari.

Per il settore dei beni alimentari le specializzazioni presenti in modo stabile sono le seguenti:

- 3 banchi di frutta e verdura;
- 1 banco di formaggi e salumi;
- 1 banco di prodotti ittici;
- 1 banco di dolci.

Per il settore dei beni non alimentari le specializzazioni presenti sono le seguenti:

- 1 banco di fiori;
- 2 banchi di calzature;
- 5 banchi di abbigliamento ed accessori;
- 1 banco di prodotti per la casa.

L'attuale sistemazione dei banchi è abbastanza casuale sia nel senso di una notevole disomogeneità nella contiguità di merceologie affini, sia ancora di una disposizione un po' dispersiva dei banchi; le dimensioni dei vari posteggi sono molto eterogenee: ciò vale anche per merceologie affini.

2.3 Nuova disposizione dei posteggi

1. La disposizione dei posteggi deve garantire la maggiore omogeneizzazione possibile delle tipologie merceologiche presenti. A tal fine, nella parte centrale della piazza devono essere accorpati i banchi degli esercenti del settore alimentare e, di conseguenza, ai due lati della piazza sono disposti i banchi dei prodotti non alimentari.
2. L'accesso all'area del mercato deve avvenire lateralmente, dai due ingressi occupati dagli operatori del settore non alimentare, creando a tal fine un percorso pedonale obbligato disponendo i banchi centrali degli operatori alimentari in modo da impedire l'accesso della clientela dalla parte centrale della piazza, eventualmente anche disponendo idonee transenne.
3. La collocazione dei banchi di alimentari, sempre nel rispetto del principio di omogeneità di cui al precedente comma 1, dovrà avvenire compatibilmente con la presenza di allacciamenti, anche riservando a tal fine dei posteggi agli operatori che vendono prodotti altamente deperibili (carni e pesce fresco, formaggi).

4. Il numero totale dei banchi è fissato a 20, dei quali uno è riservato agli agricoltori, e la loro disposizione è definita in modo da poter sfruttare al meglio gli spazi disponibili, tendendo a creare un maggior numero possibile di piazzole con ampiezza di almeno metri 9x5.

I 20 posteggi sono così suddivisi:

- 7 posteggi, nell'area centrale della piazza, riservati al settore alimentare, da assegnare in concessione ed, in subordine, ad altri operatori stagionali e ad eventuali operatori precari del settore alimentare,
- 12 posteggi, nelle aree laterali della piazza e di fronte al municipio, riservati al settore non alimentare e da assegnare con concessione decennale o ad eventuali operatori precari del settore;
- 1 posto riservato agli agricoltori che vendono i propri prodotti, situato in vicinanza alla zona riservata al settore alimentare, in considerazione delle possibili merceologie poste in vendita (alimentari, prodotti ortofrutticoli, o pinte e fiori), da assegnare con le modalità previste dall'10 del successivo regolamento del mercato.

5. Nell'accesso laterale ovest del mercato dovrà essere garantito il passaggio per eventuali mezzi di soccorso o per altre necessità di transito per recarsi in Municipio.

2.4 Regolamento del mercato

articolo 1 - tipologia del mercato e localizzazione dell'area del suo svolgimento

1. Il mercato destinato al commercio su aree pubbliche si svolge, con cadenza settimanale, nel capoluogo di Volpago nell'area antistante il Municipio: esso viene pertanto definito come "mercato periodico".

2. La localizzazione dei singoli posteggi è specificata con atto della Giunta Comunale adottato in conformità ai criteri di cui al punto 2.3 ed ai principi contenuti nel presente piano.

3. La disposizione dei posteggi all'interno delle stesse è sottoposta a revisione triennale, conformemente a quanto stabilito al punto 1.2, salvo che per esigenze di interesse generale, per modificazioni strutturali dell'area o per altre esigenze legate ad un miglior funzionamento del mercato, si renda necessario od opportuno adottare interventi correnti prima di tale termine.

articolo 2 - giornata di svolgimento del mercato

1. La giornata di svolgimento del mercato settimanale periodico è il sabato.

2. Qualora nella giornata di sabato venga a cadere una festività, il mercato verrà considerato sospeso a tutti gli effetti, se non rientrante nelle deroghe previste da apposita ordinanza prevista dall'art.8, comma 3, della L.R.10/2001.

articolo 3 - orario di svolgimento del mercato e criteri di attribuzione dei posteggi non occupati ai commercianti precari

1. La vendita al pubblico delle merci ha inizio alle ore 7,30 ed ha termine alle ore 13; in tale intervallo temporale non è consentito agli operatori l'accesso all'area di mercato e, ai commercianti già presenti nell'area stessa, il suo abbandono.
2. L'accesso degli operatori all'area di mercato è consentito solo antecedentemente alle ore 7,30.
3. Gli orari di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono fissati dal Sindaco il quale può modificarli in funzione di motivazioni particolari che ne impongano la variazione.
4. Qualora uno o più titolari dei posteggi non si presentino entro le ore 8 si procede all'assegnazione, valida per la sola giornata di mercato per la quale viene fatta, dei posteggi rimasti liberi, in base alla GRADUATORIA PRECARI di cui all'articolo 8 del presente regolamento.
5. A partire dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6.4.2001, n.10, la mancata presenza per due anni consecutivi da un mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze effettuate.
6. L'assegnazione temporanea di posteggi per la vendita di prodotti alimentari deperibili, di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, nonché di animali vivi è sottoposta ai vincoli di cui all'articolo 15 del presente regolamento.
7. La superficie dei posteggi assegnati ai commercianti precari non può, in nessun caso, essere superiore a quella di ciascun posteggio libero da occupare temporaneamente.
8. Entro le ore 14 l'area di mercato deve essere lasciata completamente libera dagli operatori da qualsiasi tipo d'ingombro, compreso il deposito temporaneo di rifiuti effettuato in modo non conforme alle direttive che saranno fornite dal Comune.

articolo 4 - trasferimento definitivo, trasferimento temporaneo e sospensione del mercato

1. Qualora, per qualsiasi motivo, l'area di mercato - tutta o per più di un terzo della stessa - si renda definitivamente indisponibile per lo svolgimento del mercato stesso, il Consiglio Comunale individua un'altra area idonea allo svolgimento del mercato stesso.
2. Nel caso in cui solo una parte dell'area di mercato - non superiore comunque ad un terzo del totale dell'area stessa - si renda definitivamente indisponibile il Comune procederà alla proporzionale riduzione dei posteggi in base alla GRADUATORIA ASSEGNATARI di cui al successivo articolo 8.
3. In caso di indisponibilità temporanea dell'area di mercato questo viene trasferito, per il tempo necessario, con atto del Sindaco, in altra area idonea del territorio comunale; qualora tale trasferimento non sia possibile, il mercato viene sospeso per l'intero periodo di indisponibilità dell'area nella quale si svolge normalmente.
4. In caso di indisponibilità temporanea di uno o più posteggi senza che vi sia la possibilità di spostamento degli stessi in altra area idonea, il Comune provvede ad avvertire in modo tempestivo i titolari dei posteggi direttamente interessati.

articolo 5 - modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione del mercato o di trasferimento dello stesso

1. Qualora il mercato settimanale venga trasferito, per qualsivoglia motivo, in un'area diversa da quella in cui si svolge normalmente, esso va riproposto, relativamente alla

concessione dei posteggi e nei limiti del possibile, nello stato in cui è strutturato al momento del suo trasferimento.

2. Nel caso in cui il mercato venga trasferito in un'area con caratteristiche diverse da quelle in cui si svolge, tali da rendere impossibile la riproposta, anche di massima, dell'attuale disposizione, saranno create due zone riservate ai due settori merceologici, proporzionali allo stato vigente nell'area antistante il municipio, i cui posteggi tenderanno ad avere la dimensione standard di metri quadri 45 (9 x 5) e saranno assegnati secondo le seguenti con le seguenti modalità:

- 1) priorità di assegnazione in base all'anzianità di frequenza del mercato ed, in caso di parità, all'anzianità d'iscrizione dell'impresa al Registro Imprese;
- 2) garantendo in ogni caso la presenza nel mercato sia di operatori autorizzati per la tipologia "alimentare" che di commercianti autorizzati per quella "non alimentare" con priorità per gli operatori in possesso di autorizzazioni per la vendita esclusiva di beni "alimentari" o "non alimentari".

articolo 6 - accesso degli operatori e sistemazione dei mezzi e delle attrezzature di vendita nell'area di mercato e divieti

1. Essendo il mercato del comune di Volpago del Montello un "mercato periodico", l'assegnazione di suolo pubblico nel mercato stesso è consentita unicamente ai commercianti su aree pubbliche titolari di autorizzazione amministrativa.

2. Il numero e le dimensioni ottimali dei posteggi nonché la loro classificazione in "alimentari" e "non alimentari" sono approvati dal Consiglio Comunale.

3. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,40 metri dal suolo e collocate in modo tale da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestia, da non precludere la visuale degli altri banchi di vendita e da non sporgere oltre il confine del posteggio con qualsiasi altra occupazione.

4. Tra un banco e quello adiacente deve essere lasciato libero un passaggio, unicamente a servizio degli operatori, non inferiore a mezzo metro, tuttavia è consentita la parziale sovrapposizione delle tende lateralmente previo consenso tra gli operatori interessati.

5. Nei posteggi è consentita la sosta di veicoli solo nel caso in cui la presenza degli stessi sia assolutamente indispensabile funzionalmente alla corretta effettuazione delle operazioni di vendita; la superficie occupata da tali veicoli s'intende comunque compresa nella superficie dei posteggi assegnati.

6. Le merci debbono essere esposte sui banchi di vendita o sui mezzi attrezzati e comunque entro l'area del posteggio assegnato.

7. Le superfici di vendita debbono tendere ad essere allineate tra di loro, conformemente allo schema di collocazione approvato, salvo diversa disposizione dei competenti uffici comunali o del personale di sorveglianza.

8. L'altezza minima dal suolo delle superfici occupate dalle merci non può essere inferiore a 50 centimetri.

9. L'esposizione a terra per la vendita è consentita solo per le calzature, i tappeti, i mobili, con qualunque materiale realizzati, gli articoli per il giardinaggio, i fiori recisi, contenuti in appositi vasi, le piante, gli animali vivi, ed i prodotti per l'agricoltura e la zootecnia.

10. Sono fatti salvi tutti i divieti e le limitazioni di legge per particolari merci come le bevande alcoliche, le armi, gli esplosivi e gli oggetti preziosi.

11. E' fatto divieto agli operatori produrre danni alla proprietà pubblica ed agli arredi urbani.

articolo 7 - circolazione veicolare e pedonale

1. A partire dalle ore 6,30 e fino alle ore 14,00 è vietato l'accesso veicolare in tutta l'area del mercato fatta eccezione per gli operatori commerciali che dovranno comunque rispettare le modalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, e per i mezzi di pronto soccorso e di servizio.

2. La circolazione pedonale è consentita unicamente nelle apposite corsie delimitanti i posteggi: essa è invece preclusa negli spazi tra posteggio e posteggio che debbono restare ad esclusivo servizio degli operatori.

articolo 8 - modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie e di certificazione delle presenze e delle assenze

1. I competenti Uffici del Comune provvedono a stilare due distinte graduatorie, ciascuna delle quali divisa in due distinte sezioni in base alla tipologia merceologica "alimentare" e "non alimentare", al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:

- la graduatoria degli assegnatari dei posteggi nel mercato - detta GRADUATORIA ASSEGNATARI - aggiornata in base alle effettive presenze degli assegnatari stessi nel mercato per ciascuna giornata di svolgimento dello stesso;

- la graduatoria degli operatori commerciali precari - detta GRADUATORIA PRECARI - aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati, per ciascuna giornata di mercato, per assenza del titolare del posteggio, indipendentemente dell'aver potuto occupare o meno i posteggi liberi;

2. Al fine di poter stilare correttamente tale graduatoria il Comune, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, effettua la pubblicazione di un bando per trenta giorni: entro tale termine i soggetti che intendono frequentare il mercato a titolo precario e possono vantare presenze a tale titolo precedenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno chiedere l'inserimento nella GRADUATORIA PRECARI producendo le ricevute del pagamento della tassa o del canone di occupazione del suolo pubblico o, comunque, esibire ogni altra eventuale idonea documentazione a dimostrazione della partecipazione alle procedure per l'assegnazione quotidiana dei posteggi conclusasi sia con esito positivo (presenza effettiva) che negativo (coincidente con la formale richiesta di assegnazione quotidiana).

3. Ambedue le graduatorie di cui al comma precedente sono aggiornate settimanalmente in base alle presenze degli operatori nel mercato e rese disponibili agli interessati ed a chiunque ne abbia interesse.

4. La rilevazione settimanale delle presenze, effettuata dal personale della Polizia Municipale o da altro incaricato del sindaco, contiene anche le indicazioni dei precari presentatisi che non hanno potuto svolgere l'attività commerciale per mancanza di posteggi liberi o per obiettiva insufficienza delle dimensioni dei posteggi eventualmente rimasti liberi. In caso di rinuncia per motivi diversi dai precedenti, la presenza dell'operatore precario non viene considerata.

articolo 9 - modalità per l'assegnazione di nuovi posteggi e per la miglioria e/o per l'ampliamento di quelli esistenti

1. L'assegnazione di nuovi posteggi nonché la miglioria e l'ampliamento di quelli esistenti, derivante da ulteriore disponibilità di superficie, a qualunque titolo ottenuta, deve tendere, compatibilmente con la situazione esistente e con le disponibilità di aree nel mercato, suddivise in "alimentari" e "non alimentari", a far sì che la dimensione dei posteggi tenda a raggiungere un'ampiezza di 45 mq.

2. Qualora nell'area di mercato si rendano definitivamente disponibili, per qualsiasi motivo, dei posteggi, questi vengono assegnati secondo i seguenti criteri di priorità:

1) domande di miglioria del posteggio dei commercianti già operanti nel mercato, da valutare in base alla GRADUATORIA ASSEGNATARI di cui all'articolo 8 del presente regolamento;

2) domande di ampliamento del posteggio dei commercianti già operanti nel mercato, da valutare in base alla GRADUATORIA ASSEGNATARI di cui all'articolo 8 del presente regolamento;

3) domande di nuova autorizzazione, previa pubblicazione del bando.

A tal fine il Comune, prima di trasmettere alla Regione i dati sui posteggi liberi, provvede a comunicare, mediante affissione per almeno 15 giorni di un avviso nell'albo comunale, agli operatori già titolari di posteggio la possibilità di effettuare domanda per migliorare o ampliare la propria posizione, fissando il termine per la sua presentazione.

articolo 10 - criteri per l'assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori

1. L'assegnazione dei posteggi, mediante concessione pluriennale, è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande o, a parità di data, in base alla maggiore anzianità riferita alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla Legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività.

2. La qualità di agricoltore è provata mediante certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco del Comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita: il certificato deve essere rinnovato annualmente e deve attestare anche l'ampiezza della superficie utilizzata.

3. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà avere validità:

a) estesa all'intero anno solare;

b) limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche frazionati, complessivamente non inferiori a 60 (sessanta) giorni e non superiori a 180 (centottanta) giorni.

4. L'assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori mediante concessione giornaliera avviene sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

1) maggiore presenza sul mercato;

2) maggiore anzianità: con riferimento alla data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla Legge n. 59/1963 o presentata la denuncia d'inizio attività;

3) sorteggio.

Qualora dalla data del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della denuncia d'inizio attività sia decorso oltre un anno è condizione per l'ammissione al posteggio l'esibizione di certificazione attestante la qualità di agricoltore rilasciata in data non antecedente al periodo di un anno.

articolo 11 - rilascio e scadenza dell'atto di concessione del posteggio

- 1.** La richiesta di concessione di posteggio, contestuale alla richiesta di autorizzazione amministrativa, deve contenere l'indicazione, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi previsti dalla legislazione vigente nonché dell'autorizzazione amministrativa con la specificazione che consenta di classificare l'attività commerciale come "alimentare" o "non alimentare".
- 2.** La domanda viene spedita o raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa via telefax o presentata direttamente al Comune entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BUR del bando di assegnazione dei posteggi liberi.
- 3.** Delle domande pervenute viene redatta una graduatoria per ciascun settore merceologico ed, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione, vengono rilasciate le autorizzazioni contestualmente alle concessioni decennali dei singoli posteggi.
- 4.** La graduatoria viene redatta in base ai seguenti criteri di priorità, nell'ordine:
 - a) maggior numero di presenze come precario;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. per commercio su aree pubbliche;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda.
- 5.** La concessione del posteggio ha la durata di dieci anni e può essere rinnovata: la mancata presentazione della domanda di rinnovo, da parte del titolare del posteggio, entro i trenta giorni dalla scadenza decennale, va considerata come rinuncia alla concessione, che pertanto decade e rende il posteggio stesso libero per l'assegnazione ad altro richiedente.
- 6.** Nessun operatore può utilizzare, nel mercato, più di due posteggi contemporaneamente. Le presenze al mercato come operatore precario, già utilizzate per l'assegnazione ad un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione del secondo.
- 7.** L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti compresi nell'autorizzazione amministrativa di cui è titolare, che formano oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico sanitarie.
- 8.** Costituisce condizione vincolante per la concessione del posteggio l'assunzione, da parte dell'operatore, dell'onere, giornaliero, di lasciare l'area utilizzata libera da qualsiasi ingombro e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti entro il termine di cui all'articolo 3, comma 7, del presente regolamento.
- 9.** La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo, neppure temporaneamente, se non in seguito alla cessione o all'affidamento in gestione dell'azienda.
- 10.** Per l'occupazione del posteggio è dovuto il Canone per l'Occupazione di Spazi ed aree pubbliche (COSAP), nei termini e secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale.

articolo 12 - trasferimento dell'azienda (subingresso)

- 1.** Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda (subingresso) per il commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante cui è demandata la presentazione della documentazione - nei termini di legge e con formale domanda al

sindaco competente - del possesso dei requisiti richiesti per esercitare il commercio su aree pubbliche.

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui al comma precedente comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Nel caso di titolare di posteggio, l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

3. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più: il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata.

articolo 13 - decadenza della concessione del posteggio

1. Costituisce condizione di decadenza dalla concessione del posteggio la mancata richiesta di proroga della concessione alla sua scadenza decennale, come previsto dall'art. 11, comma 5, del presente regolamento.

2. L'operatore decade altresì dalla concessione del posteggio qualora il posteggio stesso non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi con ciò intendendosi il mancato utilizzo, per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili, nel corso di quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, attestata da comunicazione in forma scritta con allegata idonea documentazione che deve pervenire al Comune entro 30 giorni dal verificarsi dell'assenza.

3. Il Comune, nel caso di decadenza della concessione del posteggio, revoca altresì l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

articolo 14 - revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.

2. Qualora sia revocata la concessione del posteggio per i motivi di cui al comma precedente, all'interessato verrà assegnato, se possibile, un altro posteggio nel territorio comunale in sostituzione di quello eliminato, di dimensioni compatibili con il precedente e localizzato dopo aver sentito l'interessato stesso.

3. Nei posteggi assegnati ai sensi del precedente comma, e in ogni caso di posteggi identificati, anche in via temporanea, al di fuori dell'area del mercato definita dal presente regolamento, non è consentito il subingresso né la riassegnazione nel caso di rinuncia del concessionario.

4. La concessione è altresì revocata nei casi previsti dalla lettera d) del successivo art.16.

articolo 15 - norme igienico sanitarie per la vendita di prodotti alimentari, di animali vivi e di indumenti usati.

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche.

3. Qualora l'attività di cui al comma precedente sia esercitata mediante veicoli, essi debbono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.

4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito, qualora nell'area non sia disponibile l'allacciamento alla rete elettrica, solo se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 3.

5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è consentito, qualora nell'area non siano disponibili gli allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica, solo nel caso in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 3.

6. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi deve essere svolto in zone compatibili con le altre presenze sul mercato ed in particolare in posteggi non contigui a quelli in cui viene esercitata la vendita di alimentari. In ogni caso esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

7. L'operatore che pone in vendita indumenti usati, oltre al rispetto delle norme di pubblica sicurezza per il commercio di oggetti usati, deve rispettare ogni norma di carattere igienico-sanitario in materia e deve collocarli separatamente dai capi nuovi non usati, evidenziando con cartelli ben visibili gli indumenti usati posti in vendita.

articolo 16 - sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni della legislazione vigente è punito con le sanzioni amministrative in essa previste. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dagli Uffici territorialmente competenti in materia ai sensi della legge 689/81 e del D.P.R. 571/82.

2. Per le violazioni alle norme del presente regolamento sono previste, fatte salve quelle previste dalla precitata legislazione vigente, le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto:

- per infrazioni lievi al presente regolamento, qualora commesse per la prima volta, e per le quali non viene irrogata una sanzione pecuniaria;
- per chi non si attenga ad un comportamento di fattiva collaborazione e tale da consentire la sistemazione, lo spostamento e lo svolgimento dell'attività degli altri operatori;

b) viene applicata una sanzione pecuniaria da 50 a 300 euro all'operatore che, anche dopo richiamo scritto:

- non provvede alla pulizia dell'area assegnata;
- occupa l'area oltre il limite orario fissato per lasciare libero il posteggio;
- eccede nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
- pone in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio;
- in caso di recidiva in ogni altra violazione per la quale abbia avuto un richiamo scritto;

c) viene inoltre applicata la sanzione accessoria della sospensione della concessione del posteggio:

- per recidiva nelle infrazioni comportanti sanzione pecuniaria di cui al precedente punto b);
- per la mancata osservanza delle norme relative alla disciplina dei prezzi;
- per la mancata osservanza della normativa disciplinante i pesi e le misure;
- per il turbamento dell'ordine del mercato;

d) revoca della concessione di posteggio:

- per recidiva nelle infrazioni comportanti la sospensione della concessione;
- per il mancato pagamento del canone di concessione di suolo pubblico afferente al posteggio occupato nel mercato.

3. La sospensione della concessione del posteggio non può essere superiore a cinque giornate di mercato.

4. I commercianti su aree pubbliche cui sia stata revocata la concessione del posteggio nel mercato sono esclusi da qualsivoglia analoga concessione per un anno dalla data di revoca della concessione del posteggio.

articolo 17 - norma transitoria

1. Il mercato periodico di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento continuerà a svolgersi con l'attuale ubicazione e dimensione dei posteggi, sino al completamento della sua ristrutturazione, al termine della quale la Giunta Comunale, sentiti i competenti uffici, approva il progetto esecutivo della nuova disposizione dei banchi in conformità ai criteri di cui al punto 2.3.

3. IL COMMERCIO ITINERANTE

3.1 Vincoli all'esercizio per motivi di viabilità.

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito, su tutto il territorio comunale, nel rispetto del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

2 In particolare, con riferimento al D.L. 285/92, art. 20 "Occupazione della sede stradale" dovranno essere rispettate le seguenti norme:

a) Sulle strade di tipo A) [autostrade], B) [strade extraurbane principali], C) [strade extraurbane secondarie] e D) [strade urbane di scorrimento] è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi comprese fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) [strade urbane di quartiere: strade ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; ed F) [strade locali: strade urbane o extraurbane opportunamente sistemate non facenti parte degli altri tipi di strade] l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata [le autorizzazioni sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o dall'ente concessionario della strada] a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico.

b) L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dai centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni.

Per centri abitati si intendono insiemi di edifici delimitati, lungo le vie d'accesso, dagli appositi segnali di inizio e fine: per insieme di edifici s'intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini e simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada

c) Nei centri abitati l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m; le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni; nelle zone di rilevanza storico ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, il comune, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del codice, può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi, in deroga alle disposizioni del presente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Per marciapiedi si intendono parti della strada, esterne alla carreggiata, rialzate o altrimenti delimitate e protette, destinate ai pedoni.

3. Eventuali deroghe alle precedenti prescrizioni potranno essere concesse, anche mediante accordi verbali, dall'ufficio di Polizia Municipale.

4. Ulteriori temporanee restrizioni potranno essere disposte con ordinanza sindacale per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari, tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, ambientale o, comunque, di pubblico interesse.

3.2 Durata delle soste.

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante deve essere svolto effettuando soste per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore e comunque fino con una sosta massima in uno stesso posto di due ore, con successivo spostamento di almeno 250 metri.

2. Al di fuori dei posteggi previsti per il mercato ed al di fuori del caso delle fiere previste dal successivo titolo 4, non è consentito il rilascio nel territorio comunale di autorizzazioni temporanee di posteggio. Al di fuori dei precedenti casi, sono consentite le concessioni di suolo pubblico per l'intera giornata nel caso di manifestazioni ad esclusivo carattere umanitario, ovvero di raccolta fondi per associazioni non a scopo di lucro mediante offerta di beni di modico valore, nel rispetto della normativa vigente.

3.3 Vendite a domicilio.

Le vendite al domicilio dei consumatori possono essere effettuate su tutto il territorio comunale. Gli operatori che si presentino al domicilio del consumatore, o dove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura o di svago, dovranno esibire il tesserino di riconoscimento, rilasciato dalla ditta autorizzata alla vendita, contenente tutti gli elementi previsti dall'art.19 del d.lgs.114/98.

4. FIERE

4.1. Fiere istituite.

1. Sono di seguito indicate le fiere che abitualmente si svolgono sul territorio del comune di Volpago del Montello:

- "Festa della famiglia" a Selva dal 5 al 20 giugno;
- "Palio del batar forment" in borgo Tocchetto tra il 10 giugno e il 10 luglio;
- "Sagra di Santa Maria Maddalena" a Volpago a fine luglio;
- "Sagra esaltazione S.Croce" a Selva, le prime due settimane di settembre;
- "Sagra dell'Addolorata" a Venegazzù, la terza e quarta settimana di settembre;
- "Festa patronale" a Santa Maria della Vittoria tra fine settembre e il 10 ottobre;
- "Spacaszoc" a Selva dal 20 al 30 ottobre;
- "Festa patronale di San Carlo" a Volpago intorno al 4 novembre.

2. I periodi di effettuazione delle fiere di cui al precedente punto devono intendersi come indicativi. Inoltre, per quando riguarda la durata, l'Amministrazione Comunale, quando lo ritenga opportuno, può estendere le manifestazioni alle giornate precedenti e/o a quelle successive.

3. In aggiunta al suddetto elenco il Comune potrà istituire, o patrocinare, fiere occasionali, aventi finalità di promozione, valorizzazione e salvaguardia dei prodotti tipici locali o in occasioni di particolari eventi culturali, umanitari, sportivi o di spettacolo, i cui posteggi sono definiti con i criteri del successivo punto 4.2.

4.2 Criteri per la definizione e l'assegnazione dei posteggi.

1. La localizzazione, le caratteristiche - sia dimensionali che tipologiche - delle aree e dei posteggi, la necessità o meno da parte dei partecipanti di essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa nonché le specializzazioni merceologiche ammesse sono regolate da appositi accordi tra l'Amministrazione Comunale e gli organizzatori delle varie manifestazioni.

2. La concessione del posteggio è limitata ai giorni di durata di ciascuna manifestazione, compresi i tempi strettamente necessari ad effettuare l'installazione e lo smontaggio delle eventuali attrezzature.

3. Le domande per l'assegnazione dei posteggi debbono pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento di ciascuna manifestazione e devono essere inoltrate a mezzo raccomandata: fa fede la data del timbro postale di spedizione o del timbro dell'Ufficio Protocollo per quelle presentate a mano.

4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è formulata in base alle seguenti priorità:

- a) più alto numero di presenze nella manifestazione interessata;
- b) maggiore anzianità dell'autorizzazione;
- c) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su area pubblica;

La graduatoria in parola è affissa all'Albo comunale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della manifestazione interessata.

5. Alle fiere di nuova istituzione, che dovessero coincidere con la data di effettuazione e con il luogo di svolgimento del mercato settimanale, è data priorità nell'assegnazione ai titolari dei posteggi di tale mercato che ne facciano richiesta.

6. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della manifestazione non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore presente; qualora l'assegnatario non possa partecipare alla manifestazione per impedimenti comprovati ed il suo posteggio venga assegnato ad altro operatore, l'assegnatario avrà diritto al rimborso delle tasse già pagate e le giornate di assenza saranno considerate ai fini del conteggio delle presenze.

7. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le priorità di cui al precedente punto 4.

8 La mancata presenza, per due manifestazioni consecutive, produce la cancellazione dell'assegnatario dalla graduatoria, fatti i salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, idoneamente documentati.

9 Per tutto quanto non previsto dal presente titolo si applicano, per analogia e per quanto compatibili, le norme previste dal regolamento del mercato.

4.3 Norme igieniche e sanitarie

1. E' consentito l'esercizio della vendita di prodotti alimentari nel rispetto della normativa igienico sanitaria vigente.

2. Il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle norme medesime, alla sospensione della concessione del posteggio: in caso di recidiva la concessione stessa viene revocata.

4.4 Svolgimento delle fiere.

1. Le manifestazioni sono gestite dai comitati organizzatori delle stesse in accordo con il Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto/i esterno/i sulla base di apposita convenzione.

2. Gli uffici comunali preposti, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite.

3. I concessionari non possono occupare una superficie superiore e/o comunque diversa da quella loro espressamente assegnata senza il consenso dei competenti uffici comunali o del comitato al quale sia stata affidata l'organizzazione.

4. Le tende poste a protezione dei banchi di vendita debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,40 metri.

5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della manifestazione: in caso contrario l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti.

4.5 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni temporanee.

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico avviene nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- a) in coincidenza e nell'ambito d'iniziativa tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso oppure di attività commerciali di merceologia/e specifica/e nonché nell'ambito d'iniziativa di animazione, culturali, sportive o di altra natura che si configurano come riunioni straordinarie di persone;
- b) nel caso in cui si verificano momenti promozionali dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
- c) in occasione di festività, fiere mercato e sagre.

In tutti gli altri casi si applica quanto disposto al comma 2 del punto 3.2.

2. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche limitatamente a determinate specializzazioni merceologiche funzionali alla manifestazione specifica.

3. L'ubicazione, lo spazio disponibile, il numero dei posteggi assegnabili - per ciascuna delle merceologie ammesse - e le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di partecipazione, in occasione di fiere, mostre mercato e sagre sono stabiliti dal Comune.

4. E' condizione preliminare al rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico la predisposizione di specifici progetti nei quali devono essere evidenziate:

- a) le finalità;
- b) le merceologie interessate;
- c) la localizzazione e lo spazio richiesto;
- d) le modalità di organizzazione delle aree di vendita;
- e) il progetto di allestimento delle attrezzature;
- f) l'elenco degli operatori per i quali si chiede l'ammissione alla manifestazione;
- g) le domande di autorizzazione temporanea degli operatori di cui all'elenco del punto precedente.

Il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico equivale all'accettazione del progetto.

5. Il possesso, da parte dei singoli operatori, dell'autorizzazione amministrativa sostituisce, a tutti gli effetti, il rilascio dell'autorizzazione temporanea.

4.6 Pagamento del canone.

1. Nel caso delle autorizzazioni temporanee di cui al presente titolo 4, è dovuto il canone di occupazione di aree pubbliche (COSAP) solo nelle aree assoggettate al pagamento a norma del vigente regolamento. Eventuali diritti di accesso dovranno essere commisurati agli effettivi servizi resi.

2. Nel caso in cui l'occupazione di spazi ed aree pubbliche avvenga in occasione di particolari manifestazioni, anche aventi carattere di promozione commerciale o di valorizzazione e salvaguardia dei prodotti tipici locali, potrà essere disposta, con atto di Giunta Comunale, l'esenzione dei partecipanti dal pagamento del canone, purché effettuate su iniziativa o con il patrocinio del Comune o di altri enti o istituzioni pubbliche.